

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 – Approvazione indirizzi per la gestione dei riesami delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a seguito dell’emanazione delle Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions) settoriali, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla “Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica”, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della “Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica” e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. Di approvare gli: “Indirizzi e i criteri per la gestione del riesame delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) regionale a seguito dell’emanazione delle Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions) settoriali”, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, come riportati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di approvare le: “Linee di indirizzo per la valutazione ex post (art. 29 del D.Lgs. 152/2006) dell’assenza di pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall’esercizio di installazioni AIA”, come riportato nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Direttiva 2010/75/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 *relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*;
- Direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- Decisione di esecuzione UE 2017/302 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del Consiglio;
- D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 "*Norme in materia ambientale*";
- D.lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 "*attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";
- D.lgs. n. 104/2017 "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*".
- D.M. 24 aprile 2008 – "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- Legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 "*Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*";
- Legge regionale n. 6 del 12 giugno 2007: "*Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000*";
- Legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012: "*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)*";
- Legge Regionale n. 11 del 9 maggio 2019: "*Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)*";
- D.G.R. 05 ottobre 2009, n. 1547 - "Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto del Ministero dell'Ambiente e tutele del Territorio e del Mare, 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- D.G.R. 22 novembre 2010, n. 1649 - "D.Lgs. n.128/2010 - D.Lgs. n. 59/2005 – DM 24.4.2008 – Definizione delle modalità contabili per l'applicazione delle tariffe di cui alla D.G.R. n. 1547/2009, All. II in materia di controlli AIA.

MOTIVAZIONE

L'art. 29-octies, comma 3 del D.lgs. 152/2006 (rinnovo e riesame) stabilisce che, relativamente alle installazioni dotate di Autorizzazione Integrata Ambientale, venga disposto il riesame - con valenza di rinnovo dell'autorizzazione - entro quattro anni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

all'attività principale dell'installazione.

All'art. 29-octies, comma 5 del D.lgs. 152/2006 vengono stabilite le modalità e le tempistiche di presentazione della documentazione necessaria per la procedura di riesame, e in particolare è previsto che *“a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'Autorità Competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'Autorità Competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1”*.

Ai sensi dell'art. 29–octies comma 6, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 7, comma 7 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, la regione Marche in qualità di Autorità Competente in materia di AIA (d'ora in avanti solo Autorità Competente) verifica che:

- a) tutte le condizioni di autorizzazione per le installazioni interessate siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del decreto medesimo, in particolare, se applicabile, dell'art. 29-sexies, comma 3, 4 e 4-bis;
- b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

La sopra menzionata autorizzazione riguarda quindi installazioni nuove, installazioni esistenti già in funzione ed installazioni esistenti ai quali viene apportata una modifica sostanziale.

Allo stato attuale, le BAT Conclusions pubblicate sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono riepilogate nella seguente tabella:

Denominazione BRef	Sigla BRef	Codice IPPC	Decisione UE	Data di adeguamento
Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemicals Sector	CWW	Categoria 4 e codice IPPC 6.11	Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della commissione del 30 maggio 2016	Linea Guida trasversale
Non-Ferrous Metals Industries	NFM	2.1, 2.5 a, 2.5b, 6.8	Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016	12.06.2020



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Denominazione BRef	Sigla BRef	Codice IPPC	Decisione UE	Data di adeguamento
Intensive Rearing of Poultry or Pigs	IRPP	6.6	Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017	14.02.2021
Large Combustion Plants	LCP	1.1, 1.4, 5.2	Decisione di esecuzione (Ue) 2017/2117 della Commissione del 21 novembre 2017	06.12.2021
Waste Treatment	WT	5.1, 5.3, 5.5, 6.11	Decisione di esecuzione (Ue) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018	16.08.2021
Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations			JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations	Linea Guida trasversale
Food, drink and milk industries	FDM		Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	03.12.2023

Considerato l'elevato numero di installazioni coinvolte nelle procedure di riesame, si ritiene necessario definire indirizzi e criteri finalizzati ad accompagnare Gestori ed Autorità Competente nel processo di riesame di AIA, al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste dalla Direttiva 2010/75/UE, favorire l'applicazione uniforme ed efficace delle BAT Conclusions e consentire una efficace azione amministrativa degli uffici che non dispongono di risorse di personale sufficienti ad affrontare in contemporanea tutte le complesse tematiche e problematiche (Allegato A).

Considerato inoltre che le modifiche introdotte dal D.lgs. 104/2017 in materia di VIA hanno apportato – tra l'altro – nuove disposizioni inerenti il sistema sanzionatorio da applicare «ex post» in caso di esercizio delle attività in assenza delle necessarie procedure di VIA o verifica di VIA (art. 29 del d.lgs. 152/2006); e che la quasi totalità di installazioni soggette al riesame AIA, a causa delle loro soglie dimensionali, potrebbero essere soggette al sistema sanzionatorio di cui sopra con modalità differenti in funzione del periodo di realizzazione e di gestione delle attività.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Secondo una logica di semplificazione amministrativa, è necessario pertanto, stabilire indirizzi come riportato nell'Allegato B, per quei casi in cui durante il riesame di AIA per le BATC sia necessaria anche l'applicazione della procedura sanzionatoria per mancata effettuazione delle procedure ambientali (VIA o Verifica di assoggettabilità a VIA), che i gestori avrebbero dovuto acquisire prima del rilascio dell'originario titolo abilitativo o per la realizzazione di quelle modifiche impiantistiche intervenute successivamente, e anch'esse da assoggettare alle procedure ambientali di cui sopra, fornendo pertanto un raccordo qualora necessario, del procedimento di riesame di AIA per le BAT Conclusion con le disposizioni in materia di VIA, al fine di poter valutare anche "ex post" l'assenza di pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall'esercizio dell'installazione.

Ciò si traduce negli scenari applicativi di riferimento di seguito riportati:

- A. PROVVEDIMENTI AIA RILASCIATI A PARTIRE DAL 17 MAGGIO 2017 AD INSTALLAZIONI REALIZZATE SENZA LA PREVIA SOTTOPOSIZIONE AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI VIA O PAUR EX ART. 27 BIS DEL D.LGS. 152/2006 avendo a riferimento il D.lgs. 104/2017 che ha riformato la disciplina nazionale in materia di VIA recependo la Direttiva 2014/52/UE, ha modificato infatti l'articolo 29 del D.lgs. 152/2006 e stabilisce che *"l'Autorità Competente assegni un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e possa consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA abbia contenuto negativo, l'Autorità Competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi"*. Ora è proprio il TU Ambiente, come riformato, ad aver previsto in modo esplicito l'ammissibilità di poter effettuare una forma di "procedimento in sanatoria" che sarà svolto però secondo le modalità ordinarie previste per la VIA ex ante.
- B. PROVVEDIMENTI AIA RILASCIATI SINO AL 16 MAGGIO 2017 AD INSTALLAZIONI REALIZZATE SENZA LA PREVIA SOTTOPOSIZIONE ALLE FASI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ O DI VIA facendo riferimento alla norma sanzionatoria previgente al D.lgs. 104/2017: art. 29 del D.lgs. 152/2006 (in vigore dal 13 febbraio 2008) che prevedeva, da parte dell'Autorità Competente VIA, una valutazione del pregiudizio ambientale arrecato dalla realizzazione delle opere senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di VIA. Parallelamente alla norma nazionale, di fatto generica, sono state emanate norme regionali nelle leggi 7/2004 e 3/2012, non sempre allineate al dettato nazionale. In questo scenario, le procedure di valutazione ambientale, andranno effettuate in conformità alla disciplina attualmente applicabile, ovvero il citato art. 29, come peraltro anche confermato dalla recente giurisprudenza in materia (TAR Toscana - Sentenza n. 156 del 30/01/2018, Corte di giustizia europea – Sentenza C-117/27 del 28/02/2018). In particolare, i principi ispiratori delle suddette sentenze e dell'art. 29, attualmente in vigore, sono quelli di valutare, in ogni caso, sotto il profilo ambientale le interferenze ambientali, anche di installazioni esistenti, applicando altresì le misure e le sanzioni ivi previste. In



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

buona sostanza la cosiddetta “VIA postuma” non può limitarsi a valutare le modifiche intervenute in un progetto ma l’impatto dell’intero progetto fin da quando è stato realizzato, individuando le opportune e necessarie misure da adottare al fine di mitigare e/o compensare eventuali impatti, finanche la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. In tal modo si surroga il mancato esperimento di procedure di VIA ma, soprattutto, si arriva a comprendere se gli interventi e le installazioni sono stati collocati in un sito adeguato, sostenibile ambientalmente nonché sotto il profilo sanitario.

Solo così si possono prevedere a conclusione della VIA ex - post, condotta secondo i suddetti principi, le prescrizioni da applicare all’impianto e al progetto che lo rendano compatibile con il sito oppure che ne avviino la dismissione.

Come già evidenziato, la disciplina comunitaria e nazionale, introducendo l’obbligo di assoggettare a valutazione di impatto ambientale o sua verifica alcuni progetti di particolare rilevanza, hanno previsto che l’esame di assoggettamento a tali procedure, debba intervenire prima del rilascio dell’autorizzazione a realizzare e mettere in esercizio l’impianto o l’opera.

Secondo l’articolo 29 del Codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006) infatti, i provvedimenti di autorizzazione di un progetto, adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA stessa, se prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

In passato la giurisprudenza aveva ritenuto non ammissibile “sanare” *ex post* la valutazione di impatto ambientale, rappresentando questa un presupposto per il rilascio dell’autorizzazione del progetto, con conseguente annullamento dell’autorizzazione in caso di violazione della norma (Tar Sicilia - Palermo, sezione I, 583/2010, Tar Umbria - Perugia, sezione I, 429/2010, Consiglio di Stato, Sezione IV, ordinanza 798/2014).

Una prima apertura ad ammettere la VIA postuma era arrivata, però, già nel 2011 dalla Corte costituzionale (Sentenza 209/2011), ma solo per modifiche sostanziali di impianti realizzati in un’epoca in cui non esisteva la VIA.

Più di recente, il Tar Marche aveva rimesso la questione alla Corte di Giustizia Europea per comprendere se la VIA postuma fosse effettivamente compatibile con il diritto comunitario ed entro quali limiti.

La Corte di Giustizia, con Sentenza del 26 luglio 2017 (cause riunite C-196/16 e C-197/16), non ha escluso *tout court* questa possibilità, ritenendola compatibile con la disciplina europea a due condizioni:

- la possibilità di sanatoria non deve condurre a una elusione sistematica della normativa di riferimento (che, per l’appunto, richiederebbe una valutazione *ex ante* degli impatti ambientali);
- la VIA postuma deve valutare non solo gli impatti futuri, ma anche quelli pregressi.

Di recente il Tar Toscana, anche se in una controversia in merito alla valutazione di incidenza (strumento di valutazione ambientale che per diversi profili è sicuramente assimilabile a profili di VIA), ha confermato che la valutazione postuma è ammissibile nel nostro ordinamento nei limiti indicati dal giudice comunitario. Sulla stessa scia la Corte di Giustizia con la sentenza del 28 febbraio 2020.

La VIA postuma, dunque, è ammissibile nel nostro ordinamento sulla base dei principi generali del procedimento amministrativo. Infatti, l’articolo 21-nonies della legge 241/1990 in generale riconosce alla PA la facoltà di convalidare un provvedimento illegittimo a fronte di uno specifico interesse pubblico.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si prende atto, infine, che l'applicazione dei suddetti indirizzi è finalizzata ad agevolare l'attività istruttoria e renderla compatibile con l'elevato numero di procedure da effettuare in contemporanea, nonché apportare contestualmente significativi livelli di semplificazione amministrativa che garantirà il rispetto delle tempistiche richieste dalla UE.

Si demanda al Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, l'adozione degli ulteriori atti eventualmente necessari ai fini dell'attuazione della presente delibera e nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006.

La presente delibera è stata predisposta da Vera Storoni in collaborazione con Katjuscia Granci.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Sulla base di quanto sopra, si propone l'adozione della presente deliberazione comprensiva dell'Allegato A e dell'Allegato B.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
Roberto Ciccioli
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
(Roberto Ciccioli)
Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA,
GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(Nardo Goffi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

SI

